

Ricettazione: CENNI GENERALISSIMI

La ricettazione¹ è un reato a forma vincolata (acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare), a dolo specifico (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto), di natura istantanea (rileva la data di acquisto, ricezione, occultamento o intromissione e non quella dell'accertamento).

Proprio dalla natura istantanea del delitto ne consegue che, tra l'altro, ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione occorre collocare il *tempus commissi delicti* della ricettazione in prossimità con la data di commissione del reato presupposto. Tipico caso è il furto del blocchetto degli assegni avvenuto nel 2007 e rinvenuto nel 2013 nella disponibilità di un soggetto. In questo caso il tempo di commissione della ricettazione viene retrodatata al 2007.

La Corte di cassazione, anche nel suo massimo consenso, si è pronunciata negli ultimi anni su molti dei nodi problematici della fattispecie di ricettazione.

In prima battuta, si possono evidenziare tre linee di tendenza della giurisprudenza di legittimità:

- 1) la conservazione integrale del nucleo originario di applicazione della fattispecie,
- 2) l'individuazione dei suoi confini rispetto ad altre figure delittuose e
- 3) l'estensione dell'ambito di applicazione dell'ipotesi delittuosa, soprattutto con riferimento alla questione della configurazione della responsabilità a titolo di dolo eventuale, determinata dalla necessità di rispondere ad esigenze di prevenzione generale.

Oltre alle sentenze che hanno risolto alcuni contrasti che si erano sviluppati relativamente all'interpretazione di singoli elementi della fattispecie, ve ne sono altre che hanno chiarito i confini del delitto di ricettazione rispetto ad altre ipotesi criminose. Su tutto questo incombe la questione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie, questione rispetto alla quale sembra in via di affermazione un nuovo orientamento.

Premessa e bene giuridico tutelato

Stabile, sullo sfondo di ogni opzione ermeneutica, rimane il tormentato e tuttora irrisolto problema della ratio di tutela della fattispecie; da siffatta questione dovrà necessariamente prendere avvio l'itinerario della giurisprudenza.

I) L'impostazione tradizionale e maggioritaria concepiva la ricettazione come un delitto a tutela del pa-

¹Molto interessante è la fattispecie di cui all'art. 12 *quinquies* d.l. n. 306/1992 convertito nella legge n. 356/1992 (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori) di cui si riporta il testo:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648 ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

trimonio (da ultimo, Cass. 25363/2015² - PROCESSO BERLUSCONI, VILLA CERTOSA - che, tuttavia, si esprime sulla tematica della ricettazione di beni immateriali e quindi affronta il tema della ratio solo per stabilite l'eventuale assorbimento o meno della fattispecie di cui all'art. 615 bis c.p. in quella di cui all'art. 648 c.p. - assorbimento negato, si è detto, perché il 615 bis c.p. tutela la riservatezza e il 648 c.p. il bene patrimonio).

Questo orientamento si fonda essenzialmente:

A) sulla collocazione codicistica della fattispecie, nonché

B) su di una circostanza di fatto: il passaggio di mano delle cose provenienti da un delitto, si pensi a beni mobili provento di un furto, inevitabilmente rende più complesso il loro recupero e favorisce il consolidamento della lesione patrimoniale della vittima (Cass., Sez. I, 21 settembre 1993, n. 9845; Cass., Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 43105).

C) **II)** Minoritario, ma che si ripropone nel tempo, talvolta congiuntamente alla ratio di tutela del patrimonio, è l'orientamento che individua il bene giuridico protetto dalla fattispecie nella tutela dell'amministrato della giustizia:

A) la circolazione delle cose e del denaro provenienti da un delitto comporterebbe la distruzione delle prove del delitto stesso o, comunque, una maggiore difficoltà nell'accertamento (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2017, n. 12783 - sentenza nella quale, in relazione alla posizione di uno degli imputati in uno dei processi a carico dei clan dei Casalesi la Suprema Corte ha affermato che non sussiste assorbimento tra estorsione e ricettazione in quanto reati integrati con condotte del tutto distinte e caratterizzate da altrettanto distinte oggettività giuridiche attinenti per la ricettazione al pregiudizio arrecato dalla circolazione di beni provenienti da delitti per l'accertamento di questi ultimi e per l'estorsione alla libertà personale delle scelte patrimoniali.)

Nello stesso senso Cass. n. 9845/1993 così massimata: 'non è configurabile il reato di ricettazione in capo a colui il quale riceva un'arma, già oggetto di ricettazione, in consegna precaria, con obbligo di restituzione pressoché immediata o comunque entro breve tempo, e senza trasferimento del possesso (semmai della sola detenzione). In tal caso infatti, non viene leso il bene giuridico dell'interesse statale all'accertamento dei reati, che potrebbe essere ostacolato dalla dispersione delle cose di provenienza delittuosa, ne' il bene costituito dalla tutela del patrimonio altrui, che, una volta offeso dalla precedente

² Belleri Giuseppe, direttore responsabile del settimanale "Oggi", veniva tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati:

-capo A): **art. 648 cod. pen.** perché, al fine di procurarsi un profitto e con la consapevolezza della provenienza delittuosa, acquistava o comunque riceveva dal fotografo Zappadu Antonello ovvero da altra persona rimasta sconosciuta, quindici fotografie raffiguranti l'on. Berlusconi Silvio in compagnia di alcune ospiti, fotografie di provenienza illecita in quanto riproducenti immagini attinenti alla vita privata indebitamente captate, poiché svolgentesi nell'appartenenza di un luogo di privata dimora, ossia nel parco di Villa Certosa in Sardegna, locata ad uso abitativo;

-capo B): **art. 615 bis c.p., comma 2**, perché mediante pubblicazione sul settimanale medesimo (**n. 17 del 17.04.2007**) in copertina ed alle pagine 32-42, diffondeva quindici fotografie raffiguranti l'on. Berlusconi Silvio in compagnia di alcune ospiti, fotografie indebitamente captate in quanto riproducenti immagini attinenti alla vita privata, poiché svolgentesi nell'appartenenza di un luogo di privata dimora, ossia nel parco di Villa Certosa in Sardegna, locata ad uso abitativo.

1.1. Con sentenza in data 01.03.2013, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità dell'imputato e, concesse le circostanze attenuanti generiche e riconosciuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi cinque di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e la condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, liquidato nella complessiva misura di Euro 10.000,00. 1.3. Con atto in data 12.04.2013, la difesa dell'imputato proponeva appello

ricettazione, non è esposto ad ulteriore lesione dalla precaria consegna della cosa ad un terzo, con obbligo di pronta restituzione, permanendo il vincolo del possesso già conseguito dal ricettatore. (Fattispecie relativa ad un fucile che, dato in prestito precario, era stato utilizzato per compiere un omicidio)'

III) Dallo studio della giurisprudenza emerge, talvolta esplicitamente e talaltra implicitamente, un terzo orientamento: la finalità che impregna l'ipotesi delittuosa sarebbe costituita dalla volontà di impedire e di ostacolare la creazione di un mercato parallelo illecito e, in via mediata, dalla volontà di tutelare l'economia lecita (esplicitamente: Cass., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 15680; implicitamente: Cass., Sez. II, 15 aprile 2009, n. 17821; Cass., Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8714; Cass., Sez. II, 15 gennaio 2016, n. 7683; Cass., Sez. II, 9 marzo 2016, n. 12870).

Si legge così espressamente, in motivazione, che ratio della ricettazione consiste sostanzialmente nell'intento di bloccare 'a valle' la circolazione di beni che siano proventi di reato (Cass. n. 15680/2016).

Così, anche la funzione di prevenzione generale sarebbe sottesa alla fattispecie: impedendo o, più realisticamente, ostacolando la creazione di un circuito economico contra ius, si limiterebbe all'origine la spinta al crimine, posto che l'obiettivo di trarre profitti dall'attività criminosa sarebbe più complicato da raggiungere (Cass., Sez. II, 15 dicembre 1971, n. 6870; Cass., SS.UU., 12 luglio 2007, n. 35535; Cass., Sez. II, 19 febbraio 2008, n. 11727).

Soggetto attivo del reato

Nonostante si tratti di un reato comune, vi sono talune categorie di soggetti che non possono essere considerati come possibili autori del delitto di ricettazione.

A) La prima limitazione ha natura legislativa: l'incipit dell'art. 648 c.p. esclude che possano essere soggetti attivi coloro i quali abbiano concorso nella realizzazione del reato presupposto e, a maggior ragione, colui che sia stato l'autore di tale reato.

La proposizione "fuori dai casi di concorso nel reato"³ è intesa dalla giurisprudenza come una clausola di riserva finalizzata ad escludere il ricorso al criterio di specialità e a dare applicazione a quello di sussidiarietà (operante quando una medesima situazione di fatto presenta in apparenza tutti gli elementi costitutivi di più fattispecie incriminatrici, si applica quella il cui interesse si presenta come più importante, o comprensivo di ogni altro interesse tutelato dalle norme convergenti, salvo, in caso di incertezza sulla gerarchia dei beni tutelati, dover applicare la norma che sancisce il trattamento più severo), preventivamente risolvendo un concorso apparente di norme (Cass., Sez. II, 14 maggio 2010, n. 23047).

³ Prova dell'estraneità o meno nel reato presupposto. Pertanto, poiché l'estraneità al delitto presupposto non è elemento costitutivo della fattispecie, la giurisprudenza, al fine dell'affermazione della responsabilità ex art. 648 c.p., non richiede la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, ritenendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Cass., Sez. II, 14 maggio 2010, n. 23047; Cass., Sez. II, 20 febbraio 2014, n. 10850). Tuttavia, a fronte della plausibile prospettiva da parte dell'imputato di aver commesso il delitto presupposto o di aver concorso alla realizzazione dello stesso, plausibilità da valutare soprattutto rispetto alle circostanze del fatto, spetta al pubblico ministero dimostrare l'estraneità del soggetto al delitto presupposto (Cass., Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 34679).

Oltre alla limitazione soggettiva di fonte legislativa, vi sono quattro ulteriori categorie di soggetti che la giurisprudenza (tendenzialmente) esclude possano essere ricettatori:

B) Innanzitutto, si tratta del legittimo possessore del bene oggetto del delitto presupposto che lo “riacquista”: per Cass., Sez. VI, 4 novembre 2009, n. 45644 “sono intrinsecamente incompatibili le posizioni di ‘avente diritto derubato’ e ‘ricettatore del bene rubato’.

C) Più complessa è la posizione di coloro i quali ricevano denaro o cose di provenienza delittuosa da un soggetto nei cui confronti possono vantare il diritto ad una prestazione. Si tratta del caso del coniuge o del figlio dell’affiliato alla mafia, di quello del coniuge del soggetto dedito solo al narcotraffico (Cass., Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 33131), di quello dell’avvocato difensore di imputati inequivocabilmente dediti solo al delitto e, infine, del caso del fornitore di soggetti dediti solo al delitto per le merci loro consegnate.

Cass. n. 177 del 1984 depositata il 10.1.1985: ‘La sussistenza del delitto di ricettazione, di cui all’art. 648 cod. pen., deve essere esclusa nell’ipotesi della persona convivente more uxorio - o che abbia rapporti intimi continuati - la quale riceva dal reo il denaro o la cosa. Ciò perché tale fatto costituisce una donazione che trova la sua causa nei rapporti erotico-sentimentali tra i due, non diversamente da quanto accade nei rapporti di coniugi o familiari ed in ogni altro caso in cui la dazione costituisca una controprestazione per l’adempimento di obbligazioni giuridiche e naturali. In tale ipotesi manca il dolo specifico del delitto di ricettazione, in quanto il recettore del denaro o delle cose di provenienza delittuosa non riceve le stesse per procurare a sé un profitto, ma quale corrispettivo giustificato dalle sue qualità personali o da rapporti interpersonali con il reo in relazione a prestazioni d’opera, di servizi o di beni di consumo a favore del reo stesso. (ad esempio coniuge e figli dell’affiliato alla mafia, alla camorra ecc.; avvocati difensori di imputati inequivocabilmente dediti solo al delitto; fornitori degli stessi individui per le merci loro consegnate)’

In queste ipotesi peraltro la giurisprudenza ritiene configurabile il reato di ricettazione qualora il ricevente fosse consapevole della provenienza illecita del denaro o delle cose ed estende la responsabilità penale fino all’estremo del dolo eventuale (...vedere se è vero, a me pare orientamento protettivo verso questi soggetti)

Mentre, al di fuori di questa ipotesi, colui che riceve denaro o cose nell’ambito di un rapporto familiare o obbligazionario con la consapevolezza solo della qualità criminale del congiunto o del cliente e, quindi, in mancanza della coscienza dell’illecita provenienza, non sarà responsabile ex art. 648 c.p. nemmeno a titolo di dolo eventuale (Cass., Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 33131: ‘Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di ricettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza delittuosa nell’ambito di un rapporto familiare o di rapporti obbligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la consapevolezza non dell’illecita provenienza degli stessi, ma solo della qualità criminale del congiunto medesimo. (Fattispecie in cui una persona, in costanza di una stabile relazione sentimentale, aveva ricevuto dal compagno denaro e titoli di credito).

D) La terza categoria di soggetti esclusi - i cc.dd. acquirenti finali - è il risultato del rapporto di specialità che Cass. SS.UU. 19 gennaio 2012, n. 22225 ha individuato tra l’art. 648 c.p. e l’illecito amministrativo previsto per l’acquirente finale di cose con marchio contraffatto dall’art. 1, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80), così come modificato dall’art. 17, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99.

Per quanto qui interessa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale non sarà penalmente responsabile ex art. 648 c.p. (Cass., SS.UU., 19 gennaio 2012, n. 22225; Cass., Sez. II, 9 marzo 2016, n. 12870; Cass., Sez. II, 26 novembre 2015, n. 3000).

Cass. n. 12870/2016: 'il reato di ricettazione dei suddetti beni può concorrere con quello di commercio dei medesimi (art. 474 cod. pen.), principio ribadito in modo costante dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 5260/2014, Rv. 258722).

Su questo pacifico quadro normativo - giurisprudenziale, ha, però, successivamente, inciso l'art. 1/7 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato dall'art. 17 L. n. 99/23 luglio 2009, il quale così dispone: «E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa». La suddetta norma fece sorgere il problema «se possa configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata».

Della questione furono investite le SSUU le quali, con la sentenza n° 22225/2012, affermarono i seguenti principi di diritto:

«L'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in I. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla I. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall'avvenuta eliminazione della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca reato", dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell'oggetto della condotta nonché dalla rinuncia legislativa alla formula "senza averne accertata la legittima provenienza", il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa»;

«Per acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in I. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla I. 23 luglio 2009, n. 99, si intende colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale».

Di conseguenza, a seguito del nuovo contesto normativo, così come interpretato dalle cit. SSUU, si può affermare che: è rimasta pur sempre punibile la ricettazione di merce contraffatta ex art. 648 cod. pen. (reato presupposto art. 473 cod. pen.);

b) l'area di punibilità penale, però, si è ristretta in quanto rimangono fuori di essa gli acquirenti finali del prodotto contraffatto i quali rispondono solo dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in I. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla I. 23 luglio 2009, n. 99;

c) la nozione di acquirente finale, peraltro, va intesa in senso restrittivo, nel senso che per tale deve intendersi solo ed esclusivamente colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale, e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo del prodotto contraffatto. Rimangono, quindi, escluse dall'area dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1/7 d.l. cit., e restano

all'interno dell'area penale di cui all'art. 648 (reato presupposto art. 473 cod. pen.), tutte le ipotesi in cui chi acquisti un bene contraffatto, non lo acquisti per sè, ma lo destini ad altri. In tali ipotesi, infatti, il soggetto agente risponde del reato di ricettazione perché, con la sua condotta, contribuisce all'ulteriore distribuzione e diffusione della merce contraffatta, essendo irrilevante se l'ulteriore diffusione avvenga a scopo di lucro (come avviene per l'ipotesi di cui all'art. 474 cod. pen.) o a titolo gratuito: in tale senso, ad es., furono ritenuti colpevoli del reato di ricettazione due imputati «trovati in possesso di numerosi capi di abbigliamento ed accessori femminili che, sebbene non fosse provata la destinazione alla vendita, per ammissione degli stessi ricorrenti, erano pacificamente destinati a regalie in favore di familiari e dipendenti "per compensarli di qualche ora di straordinario", così da garantirne l'uso ed il consumo a terzi, non rilevando se a titolo gratuito od oneroso»: Cass. II, n. 3000/2016.

E) Infine, la quinta ipotesi è quella del mero utilizzatore unitamente agli autori del reato della cosa consapevole della provenienza illecita della stessa. Si tratterebbe di un concorso morale a posteriori, che, per giurisprudenza consolidata, non è configurabile rispetto alla fattispecie di ricettazione per la natura istantanea di quest'ultima (Cass., Sez. II, 19 giugno 1990, n. 5439; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 7813; Cass., Sez. II, 13 aprile 2011, n. 23395; Cass., Sez. II, 5 dicembre 2013, n. 51424; Cass., Sez. V, 24 settembre 2014, n. 42911: 'non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso').

Oggetto materiale

Oggetto materiale della ricettazione sono il "denaro o [le] cose provenienti da un qualsiasi delitto".

I) Pertanto, la natura di reato contro il patrimonio attribuita dal codice penale alla ricettazione non comporta l'esigenza che anche il delitto presupposto sia contro il patrimonio (Cass., Sez. II, 15 dicembre 1971, n. 6870; Cass., Sez. II, 19 febbraio 2008, n. 11727 > La ricettazione è configurabile anche quando abbia ad oggetto cose provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, perché anche in tal caso, dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza, che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire, deriva un incremento patrimoniale.

II) (minoritario) Per Cassazione n. 5413/1992: ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, l'ambito dei delitti presupposti va limitato a quelli che, sia pur indirettamente, offendano il patrimonio pubblico o privato.

È sufficiente che si tratti di un qualsiasi delitto.

La giurisprudenza ammette anche la c.d. ricettazione della ricettazione, ovvero quando l'agente acquista, riceve, occulta o si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene che è stato a sua volta oggetto di ricettazione (Cass., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 15681).

Il reato presupposto deve essersi già perfezionato al momento della realizzazione di una delle condotte previste dall'art. 648 c.p.

Nell'ipotesi del reato di bancarotta fraudolenta, che si consuma nel momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, la ricettazione (o il riciclaggio) del provento di tale reato sarà configurabile solo se le condotte ex art. 648 (o art. 648 bis) c.p. siano state poste in essere dopo la dichiarazione di fallimento (Cass., Sez. II, 23 aprile 2015, n. 23052). Tuttavia, Cass., Sez. II, 19 aprile 2016, n. 33725

ha specificato che la ricettazione del provento del reato di bancarotta fraudolenta è configurabile anche rispetto a condotte anteriori alla dichiarazione di fallimento, a condizione che le distrazioni fossero ab origine qualificabili come appropriazione indebita. Sicché, il principio di diritto secondo cui il delitto di ricettazione riguardante il provento del reato di bancarotta fraudolenta è configurabile solo se le condotte ex art. 648 c.p. siano state poste in essere dopo la sentenza dichiarativa di fallimento è valido esclusivamente nei marginali casi in cui solo con la stessa dichiarazione di fallimento si possa affermare con sicurezza l'effettiva interversione del possesso del denaro o delle cose (ancora, Cass., Sez. II, 19 aprile 2016, n. 33725).

E' possibile la ricettazione di beni immobili?

I: NO > ad un orientamento interpretativo più risalente della Corte di cassazione che negava questa possibilità

II: SI > si contrappone una posizione più recente nel senso dell'ammissibilità, almeno qualora si tratti della condotta di acquisto (Cass., Sez. II, 16 gennaio 1991, n. 1985).

E' possibile la ricettazione di notizie?

La seconda questione, di una certa attualità, riguarda la possibilità di includere nella nozione di "cose" anche i dati, le informazioni, le notizie ed i codici elettronici. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di escludere che questi beni immateriali rientrino nell'ambito dell'oggetto della ricettazione (Cass., Sez. II, 21 ottobre 2004, n. 308).

(I) Cass. n. 34717/2008: 'In tema di rivelazione di segreti di ufficio, l'elemento materiale del reato consiste nella indebita cessione a terzi di conoscenze sottratte alla divulgazione, sicché al percettore della rivelazione, che può eventualmente rispondere di concorso nel medesimo reato, non può addebitarsi il delitto di ricettazione, posto che esso si configura in ipotesi di illecita circolazione di un bene materiale e non di un'informazione. (Ha peraltro precisato la Corte che in tale senso non ha rilievo il supporto materiale - dvd, cd-rom, copia cartacea - su cui circola l'informazione, essendo esso meramente strumentale alla rivelazione del segreto).'

Cass. n. 308/2004 depositata il 13.1.2005: 'Non è configurabile il reato di ricettazione a carico di soggetto che si sia limitato a ricevere dati, informazioni e notizie tratti da materiale documentario che sia stato oggetto di furto, mancando, in siffatta ipotesi, l'esistenza di una "res" suscettibile di apprensione e possesso.'

In termini di principio, tuttavia, si trovano affermazioni differenti in pronunce assai recenti della Suprema Corte

(II) CASO TRONCHETTI PROVERA, Cass. n. 21596/2016

E' infondata la doglianza riguardante la presunta non configurabilità, per difetto di materialità, della contestata ricettazione.

Come già chiarito dalla dottrina tradizionale, in senso giuridico, "cosa" è «tutto ciò che può formare oggetto di diritti patrimoniali. Più precisamente, per il diritto sono "cose" tutti gli oggetti corporali e quelle altre entità naturali che hanno un valore economico e sono suscettibili di appropriazione. Sostanzialmente la nozione giuridica di cosa corrisponde a quella economica di "bene"». Secondo altra, più recente, dottrina, non rientrano tra le "cose" «beni immateriali (come la proprietà intellettuale), i diritti, le pretese, le aspettative, a meno che non siano incorporati in supporti materiali che li rappresentano o li documentano (ad es. assegni, libretti a risparmio ecc.): così, ad es., può integrare il reato di furto la

sottrazione di un floppy-disk contenente una creazione letteraria o una ricerca scientifica», e non vi rientrano neanche i dati informatici (considerati autonomamente, ovvero scissi dal supporto materiale che li incorpora), come ad es. il software, che il legislatore tutela autonomamente, assimilandolo alle opere dell'ingegno (art. 171-bis I. n. 633 del 1941, come mod. con I. n. 248 del 2000).

Inoltre, tra le "cose mobili", che l'art. 812, comma 3, cod. civ. definisce in via residuale, rientra, secondo il tradizionale, ma sempre valido insegnamento della giurisprudenza (Sez. 2, n. 481 del 19/02/1971, Baldo, rv. 119221), «qualsiasi oggetto corporeo, qualsiasi entità materiale, suscettibile di detenzione, sottrazione ed impossessamento, facente parte del patrimonio, inteso in senso ampio e non soltanto sotto il profilo strettamente economico, che rivesta un apprezzabile interesse e la cui appropriazione determini un detrimento patrimoniale (in senso ampio) per il soggetto passivo ed arrechi una qualsiasi utilità o vantaggio (economicamente valutabile o meno) per l'agente».

"Cosa mobile" è, pertanto, l'entità materiale su cui beni immateriali vengono trasferiti, «anche se è il valore del bene trasferito che conferisce alla fisicità della cosa la funzione strumentale che ne caratterizza la rilevanza penale. Incorporando il bene immateriale, tali entità materiali acquisiscono il valore di questo, diventando cose idonee a soddisfare quei particolari bisogni umani cui il bene è strumentale» (Sez. 5, n. 47105 del 30/09/2014, Capuzzimati, rv. 261917).

Non può dunque dubitarsi che il supporto informatico, sul quale furono trasferiti i dati indebitamente carpiri attraverso le illegittime intrusioni in altrui sistema informatico costituenti reati presupposto della contestata ricettazione, costituisca "cosa", ed in particolare, "cosa mobile", proveniente dal delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., ai sensi ed ai fini dell'art. 648 cod. pen.

Sempre nel secondo indirizzo si colloca la sentenza BERLUSCONI - VILLA CERTOSA:

Con riferimento al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ricava la sussistenza dell'elemento materiale della ricettazione dall'accertamento incidentale del reato di cui all'[art. 615 bis c.p., comma 1](#) in capo allo Zappadu, omettendo di prendere in seria considerazione l'impossibilità di ricettare immagini ed invocando un precedente giurisprudenziale (Sez. 2, sent. n. 308 del 21/10/2004, Rv. 230426), secondo cui non è configurabile il reato di ricettazione a carico di soggetto che si sia limitato a ricevere dati, informazioni e notizie tratti da materiale documentario che sia stato oggetto di furto, mancando, in siffatta ipotesi, l'esistenza di una "res" suscettibile di apprensione e possesso.

Evidenzia inoltre il ricorrente come non possa configurarsi il concorso tra i reati contestati al Belleri, essendo la ricezione delle fotografie attività preparatoria e necessaria per la loro diffusione.

Le "risposte" della Corte territoriale sono, su entrambi i punti, del tutto congrue e prive di vizi logico-giuridici.

3.1. Sulla prima questione rileva la Corte come il precedente invocato, oltre ad essere del tutto isolato, afferisce a situazione del tutto differente rispetto a quella in esame concernente "il ben diverso caso di un soggetto che aveva acquistato dati e informazioni tratti da copie dei registri di repertorio e delle tavole alfabetiche custodite presso un ufficio di pubblicità immobiliare, i cui originali erano stati illecitamente sottratti da una diversa persona:

in quel caso, osservava la Suprema Corte, l'assoluzione derivava dal fatto che la ricezione non riguardava i documenti in copia o in originale che erano stati sottratti, ma le notizie, i dati e le informazioni in essi contenuti, con la conseguenza che era da escludere la "necessaria identità" del dato acquisito "con la res furtiva"....;... nel caso in esame, invece, piena identità vi è tra le fotografie illecitamente scattate ed i beni acquistati dall'imputato...; non si tratta dell'aver dato la notizia che un personaggio noto circolasse con alcune ragazze nella sua tenuta, ma dell'aver ricevuto e pubblicato gli oggetti, le fotografie appunto, che documentavano inequivocabilmente le modalità e i gesti compiuti dal personaggio stesso..."

Notizie incorporate in una res

Tuttavia, la situazione si complica nel momento in cui si consideri che dati, informazioni, notizie e codici elettronici vengono solitamente trasferiti per mezzo di supporti fisici.

Così, da un lato, Cass., Sez. II, 18 febbraio 2016, n. 21596 ha qualificato come “cosa mobile” il supporto informatico contenente dati sottratti mediante accesso abusivo a sistema informatico e Cass., Sez. V, 30 settembre 2014, n. 47105 ha ricompreso nello stesso concetto l’entità materiale su cui i beni immateriali vengono trasfusi “anche se è il valore dei beni trasfusi che conferisce alla fisicità della cosa la funzione strumentale che ne caratterizza la rilevanza penale”. Quindi, prosegue quest’ultima pronuncia, “incorporando il bene immateriale, tali entità materiali acquisiscono il valore di questo, diventando cose idonee a soddisfare quei particolari bisogni umani cui il bene è strumentale”.

Sul punto anche Cass., Sez. II, 3 ottobre 2013, n. 47021 che ha escluso che la condotta di ricezione di codici di carte di credito abusivamente scaricati da sistema informatico integri la fattispecie di ricettazione, giacché i codici non sono né cose né denaro.

Ricettazione dell’arma con abrasione dei codici

I giudici di legittimità hanno risolto il contrasto che si era sviluppato rispetto alla possibilità che, nella ricettazione di armi clandestine, il delitto presupposto potesse essere anche quello di abrasione del numero di matricola.

A due risalenti precedenti che davano una risposta negativa **(I)** in virtù di un’interpretazione restrittiva del concetto di provenienza da delitto (Cass., Sez. I, 15 gennaio 1992, n. 5413; Cass., Sez. I, 7 novembre 1995, n. 11980: ‘Nel caso di possesso di un’arma clandestina, allorquando si individui semplicemente nella clandestinità dell’arma il sintomo di una non meglio specificata origine delittuosa - e non siano precisati la natura ed il titolo del reato presupposto - deve escludersi la configurabilità del delitto di ricettazione; ed invero in detta ipotesi deve ritenersi insussistente l’elemento costitutivo della "provenienza" della cosa da altro delitto, dovendosi tale concetto circoscrivere alle ipotesi in cui la cosa stessa in sé costituisca il frutto o prodotto o profitto del precedente reato, e non soltanto l’oggetto naturale di una pregressa condotta illecita, come quella volta all’eliminazione dei segni distintivi di un’arma’), si contrappone un indirizzo interpretativo consolidato di segno contrario **(II)** che identifica la provenienza in qualsiasi forma di derivazione della cosa da una condotta illecita della quale può, dunque, costituire sia il profitto che il prodotto (Cass., Sez. I, 1° luglio 2010, n. 31736; Cass., Sez. II, 29 settembre 2009, n. 41464; Cass., Sez. I, 20 giugno 2000, n. 10026; Cass., Sez. I, 23 gennaio 1997, n. 3527; Cass., Sez. I, 25 giugno 1992, n. 3058).

Cass. n. 39648/2004: 'l'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 prescrive che sulle armi comuni da sparo sia impresso in maniera indelebile il numero di matricola idoneo all'identificazione e al controllo di esse. Chiunque detenga un'arma deve, dunque, sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi, il cui difetto è penalmente sanzionato e non può trincerarsi dietro l'ignoranza della loro cancellazione. Pertanto, il cessionario possessore di un'arma a meno che non voglia attribuirsi la paternità dell'abrasione della matricola, risponde di ricettazione, poiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma stessa, in quanto non posseduta legittimamente dal cedente. È, invero, principio assolutamente prevalente che "il fatto di ricevere e detenere un'arma, sapendo che essa è stata privata del numero di matricola, configura, in ogni caso il reato di ricettazione, perché la provenienza da delitto dell'arma stessa è "in re ipsa", costituendo delitto tanto la cancellazione del numero di matricola, di cui l'agente non può non avere coscienza in quanto palese, come il suo possesso.'

Le sorti del delitto presupposto

Per costante orientamento giurisprudenziale, la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice.

Pertanto, l’eventuale abrogazione, la successiva modifica o la sopravvenuta incompatibilità con il diritto dell’UE della norma che prevede il reato presupposto, non assumono rilievo ai fini della disciplina della

successione di leggi penali ex art. 2 c.p. Sotto questo profilo, la rilevanza penale del fatto deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di acquisto, ricezione, occultamento o intromissione (Cass., Sez. II, 4 luglio 2003, n. 36281; Cass., Sez. III, 3 giugno 2014, n. 30591; Cass., Sez. VII, 16 febbraio 2016, n. 20644).

Cass., Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 20772: 'In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod. pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016).

In tema di sopravvenuta contrarietà del delitto presupposto con il diritto dell'UE, Cass., Sez. III, 3 giugno 2014, n. 30591 ha affermato lo stesso principio di diritto sopra riportato con riferimento ad un caso in cui il reato presupposto consisteva nella detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE: 'In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità - ex art. 673 cod. proc. pen. - di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato presupposto relativo alla detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE fosse stato successivamente ritenuto incompatibile con la normativa comunitaria).'

La ricettazione, inoltre, ex art. 648, comma 3, c.p. sussiste anche qualora manchi una condizione di procedibilità rispetto al reato presupposto. In questo senso si è pronunciata Cass., Sez. II, 28 maggio 2010, n. 33478 in un caso in cui il delitto presupposto era un furto non punibile per mancanza di querela, nonché Cass., Sez. II, 4 maggio 2010, n. 22343 rispetto alle condizioni di procedibilità previste dall'art. 10 c.p. con riferimento ad un delitto commesso all'estero da uno straniero ai danni di un cittadino.

La prova del delitto presupposto.

La giurisprudenza su questo tema non è sempre omogenea: se da un lato vi è unanimità sul principio secondo cui l'affermazione di responsabilità in tema di ricettazione non necessita che anche il reato presupposto sia stato giudizialmente accertato (Cass., Sez. II, 9 marzo 2017, n. 14756; Cass., Sez. II, 16 febbraio 2017, n. 9224; Cass., Sez. II, 5 luglio 2011, n. 29685), dall'altro lato manca un univoco riconoscimento di cosa l'agente debba effettivamente conoscere del delitto presupposto.

A tal proposito si possono individuare due diversi orientamenti giurisprudenziali: il primo **(I)**, per certi aspetti meno garantista, non attribuisce alcuna rilevanza all'identificazione del reato presupposto o non richiede nemmeno l'identificazione dell'esatta tipologia di reato; in questo filone pare ascriversi Cass. n. 29486/2013: 'Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un'arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati).'

il secondo **(II)**, "più garantista", considera, invece, necessario che il delitto presupposto sia specificato, non essendo sufficiente la contestazione di una provenienza delittuosa del bene non meglio precisata

(Cass., Sez. II, 22 giugno 2010, n. 26308: Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, in data 28.12.2009, con cui veniva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso il 5.11.2009 dal GIP del Tribunale di Napoli a carico di Buonauro Domenico ed avente ad oggetto la somma di Euro 840.000,00 con restituzione allo stesso di tale somma.

Il P.M. ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e art. 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; il GIP, in contrasto con la giurisprudenza in materia, aveva escluso l'astratta configurabilità del reato di ricettazione, in difetto dell'accertamento e della specificazione del reato presupposto; peraltro, illogicamente, nell'ordinanza impugnata si affermava che il GIP avrebbe operato un'inversione dell'onere della prova, "scandagliando" le giustificazioni dell'indagato circa il possesso del danaro, pur avendo esaminato gli elementi in base ai quali poteva ritenere l'illecita provenienza.

Il ricorso è infondato.

Correttamente il Tribunale del Riesame ha escluso l'astratta configurabilità del reato di ricettazione di somme di denaro per la mancata specificazione del reato presupposto, posto che la contestazione era genericamente formulata con riferimento a banconote "di sicura provenienza delittuosa", senza che fosse consentito, quindi, la individuazione del nesso di derivazione delle somme da una precedente e distinta condotta delittuosa, come richiesto dall'art.648 c.p. Il provvedimento oggetto di riesame veniva, inoltre,

censurato, laddove superava la esigenza della ravvisabilità in astratto del reato presupposto con la non necessità "dell'accertamento" del reato presupposto, confondendo così il diverso profilo della incompletezza della contestazione. Tale motivazione è del tutto condivisibile in quanto l'esistenza di un delitto anteriore, se pure non giudizialmente accertato, deve comunque ricorrere ai fini dell'astratta configurabilità della condotta criminosa prevista dall'art. 648 c.p., nel senso che la sua sussistenza deve comunque risultare al giudice (Cass. n. 2990/96). Non vi è dubbio, infatti che il reato presupposto integra la fattispecie della ricettazione ed incide sulla completezza della contestazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.'

Elemento soggettivo

Al fine della perfezione del delitto di ricettazione si richiede che il soggetto che ha acquistato, ricevuto, occultato o che si è comunque intromesso in una di queste attività fosse consapevole della provenienza da un qualsiasi delitto del denaro o delle cose.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la consapevolezza della illecita provenienza “non deve necessariamente estendersi alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, essendo sufficiente che, anche attraverso elementi indiretti, l'agente, secondo la comune esperienza, non possa non avere la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto” (Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 4170; Cass., Sez. II, 8 aprile 2008, n. 19644; Cass., Sez. II, 20 settembre 2013, n. 41002).

La prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo può desumersi dalla qualità delle cose oggetto di ricettazione, nonché dagli elementi considerati dall'art. 712 c.p. in tema di incauto acquisto, purché “i sospetti sulla legittimità della provenienza della res siano così gravi ed univoci da ingenerare, in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre” (Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 4170).

Inoltre, la prova della consapevolezza della provenienza da un qualsiasi delitto può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, condotta rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass., Sez. II, 19 aprile 2017, n. 20193; Cass., Sez. II, 10 marzo 2017, n. 16650; Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 15112; Cass., Sez. VII, 16 febbraio 2016, n. 20644; Cass., Sez. II, 14 maggio 2010, n. 23047).

La giurisprudenza, poi, si preoccupa di precisare che questa modalità di accertamento di uno degli elementi fondamentali della fattispecie “non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive” (Cass., Sez. II, 19 aprile 2017, n. 20193 e Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 14760, nonché, in termini simili, anche Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 15112 e Cass., Sez. VII, 7 ottobre 2014, n. 3000).

Infatti non si richiede all' imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l' indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (Cass. n. 25439/2017)

Qualora l'imputato fornisca una giustificazione del possesso che appaia a prima vista plausibile, è onere del giudice verificare in concreto la fondatezza della giustificazione fornita nel contesto del comportamento tenuto dall'agente (Cass., Sez. II, 26 novembre 2013, n. 50952).

In tema di ricettazione di un ciclomotore, Cass., Sez. II, 13 marzo 2008, n. 13502 ha ribadito che la consapevolezza della provenienza delittuosa può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile come, nel caso di specie, la presenza sul motorino dei segni classici che lasciavano presumere una precedente sottrazione dello stesso al legittimo proprietario.

Per Cass., Sez. II, 20 settembre 2013, n. 41002 occorre tenere in considerazione anche le eventuali conoscenze qualificate dell'agente, come la sua particolare esperienza nel settore.

In tema di ricettazione di assegni bancari in bianco, nonché di ricette mediche in bianco, il riconoscimento della consapevolezza della provenienza illecita è pressoché automatico, in quanto si tratta di documenti che sono in possesso esclusivo del titolare degli stessi: è quindi sufficiente la ricezione o l'acquisto al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione (Cass., Sez. VII, 7 ottobre 2014, n. 3000; Cass., Sez. II, 4 dicembre 2013, n. 51417; Cass., Sez. II, 7 febbraio 2013, n. 22120).

Ricettazione e dolo eventuale

Precedentemente vi era in giurisprudenza un contrasto che riguardava, non tanto la configurabilità di una responsabilità a titolo di dolo eventuale rispetto ai presupposti del reato di ricettazione, ma il rapporto tra il delitto ex art. 648 c.p. e la contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p.

Infatti, l'orientamento contrario **(I)** alla tesi della compatibilità tra la ricettazione ed il dolo eventuale affermava che “il delitto di ricettazione, sia per la sua strutturazione giuridica sia per la sua correlazione logica con la contravvenzione di incauto acquisto, non prevede la punibilità a titolo di dolo eventuale o alternativo, ma solo a titolo di dolo diretto” (Cass., Sez. II, 2 luglio 1982, n. 1180; Cass., Sez. II, 14 maggio 1991, n. 9271). Pertanto, le ipotesi di acquisto o ricezione con dolo eventuale sarebbero state da ricondurre nell'ambito di applicazione della contravvenzione di incauto acquisto.

L'orientamento opposto **(II)**, partendo dal presupposto che la contravvenzione ex art. 712 c.p. avrebbe natura esclusivamente colposa, ravvisava un'ipotesi di ricettazione in tutti quei casi in cui la condotta dell'agente fosse sorretta da un dolo anche solo eventuale (Cass., Sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783; Cass., Sez. II, 15 gennaio 2001, n. 14170).

A seguito della pronuncia di Cass. SS.UU. 26 novembre 2009 n. 12433 è pacifico che la ricettazione possa essere sorretta anche dal dolo eventuale.

Le Sezioni Unite **(III)** non hanno aderito ad alcuno dei due orientamenti nella sua interezza: il primo è stato considerato non corretto perché riservava tutta l'area del dolo eventuale alla contravvenzione di

incauto acquisto, mentre il secondo arrivava all'eccesso opposto di escludere dall'ambito di operatività dell'art. 712 c.p. (e ricomprendere in quello dell'art. 648 c.p.) i casi in cui l'agente avesse avuto un mero sospetto sulla provenienza illecita della cosa.

La giurisprudenza sviluppatasi a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite è consolidata nel ritenere sufficiente, ai fini della realizzazione del delitto qui oggetto di trattazione, un atteggiamento psicologico che, pur non raggiungendo il livello di certezza relativamente alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto. Si avrà ricettazione a titolo di dolo eventuale laddove vi sia stata la rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa: “[...] è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire [...]” (Cass., SS.UU., 26 novembre 2009, n. 12433, nonché, prima, Cass., Sez. II, 22 novembre 2007, n. 45256; principio successivamente confermato in Cass., Sez. I, 17 giugno 2010, n. 27548; Cass., Sez. I, 7 luglio 2010, n. 33510; Cass., Sez. II, 22 dicembre 2016, n. 14714; Cass., Sez. II, 9 marzo 2017, n. 17099; Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 15112).

Così le Sezioni Unite: ‘fermo rimanendo quindi che la ricettazione può essere sorretta anche da un dolo eventuale resta da stabilire come debba avvenire il suo accertamento e quali debbano essere le sue caratteristiche, posto che lo stesso non può desumersi da semplici motivi di sospetto e non può consistere in un mero sospetto, se è vero che questo non è incompatibile con l'incauto acquisto. Del resto, come già si è avuto occasione di osservare, il dolo eventuale non forma oggetto di una testuale previsione legislativa: la sua costruzione è rimessa all'interprete ed è ben possibile che per particolari reati assuma caratteristiche specifiche.

Occorrono per la ricettazione circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza. In termini soggettivi ciò vuol dire che il dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto.

Insomma perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza.’

Il fine di profitto. Divergenze interpretative sul concetto di profitto

La consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o delle cose non è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione: la fattispecie richiede anche che la condotta sia motivata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto.

Occorre, preliminarmente, definire il concetto di “profitto”:

è maggioritario **D**) l'orientamento che ritiene che la nozione comprenda ogni forma di utilità o vantaggio, anche temporaneo, che possa ricavarsi dal conseguimento delle cose provenienti dal reato (Cass.,

Sez. II, 11 aprile 1969, n. 1160; Cass., Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 33131). Il profitto può avere anche natura non patrimoniale: è sufficiente la ricezione di beni che prima il soggetto agente non aveva, beni che, avendo un valore economico, hanno incrementato il suo patrimonio potendo egli trarre un vantaggio da essi in quanto idonei a soddisfare un bisogno materiale o spirituale (Cass., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 15680; Cass., Sez. II, 25 novembre 2010, n. 44378; Cass., Sez. II, 31 marzo 2008, n. 16658).

II) Un orientamento giurisprudenziale ormai superato (Cass., Sez. II, 19 dicembre 2012, n. 843; Cass., Sez. II, 12 giugno 2013, n. 28410), sviluppatosi in tema di ricettazione di farmaci anabolizzanti, escludeva che il dolo specifico del fine di profitto potesse consistere in una mera utilità negativa. Quest'ultima si avrebbe ogni qual volta l'agente agisca allo scopo di commettere un'azione esclusivamente in danno di se stesso, sia pure perseguendo un'utilità meramente immaginaria.

A ben vedere, questa posizione si basava sull'erronea sovrapposizione del movente al dolo specifico. Nella fattispecie di ricettazione l'agente deve aver di mira la realizzazione dello scopo specifico di trarre profitto per sé o per altri, ma la realizzazione di questo scopo non è necessaria per la consumazione del reato (Cass., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 15680).

Il profitto deve essere ingiusto?

Pronunce contrastanti si rinvengono relativamente alla necessità che il profitto sia ingiusto. A differenza di altre fattispecie di delitto contro il patrimonio (la rapina ex art. 628⁴ c.p., il sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p., l'appropriazione indebita ex art. 646 c.p.) che richiedono, ai fini dell'integrazione del dolo specifico, l'ingiustizia del profitto perseguito dall'agente, l'art. 648 c.p. nulla dice al riguardo.

Così, la giurisprudenza maggioritaria **(I)** ritiene non necessario, per la configurazione del dolo specifico, che il profitto perseguito dall'agente sia ingiusto (Cass., Sez. I, 7 marzo 1979, n. 6695; Cass., Sez. II, 7 aprile 2011, n. 17718; Cass., Sez. II, 18 febbraio 2016, n. 21596).

In senso contrario, **(II)** però, conclude Cass., Sez. II, 13 marzo 2007, n. 25828.

Interessanti, per comprendere la motivazione della pronuncia, sono i fatti alla base della sentenza: imputato per ricettazione di denaro è un imprenditore che è ricorso al prestito usurario da parte di un appartenente ad un clan camorristico per salvare la sua società dalla situazione di crisi in cui versava. I giudici di legittimità affermano che è “concettualmente ed ontologicamente impossibile configurare in capo alla parte offesa del delitto di usura il concorso con l'autore di tale reato nel delitto di ricettazione avente ad oggetto il denaro del prestito usurario”. Pertanto, concludono i giudici, “così come nel furto il profitto deve essere ingiusto anche se la legge non pone espressamente quel requisito, così nella ricettazione tale requisito deve essere considerato implicito”.

Infine, beneficiari del profitto possono essere sia il soggetto che agisce sia altri, ma ciononostante deve trattarsi di una persona diversa dal titolare del bene ricettato, anche nell'ipotesi della ricettazione mediante intromissione (Cass., Sez. VI, 4 novembre 2009, n. 45644).

⁴Cass. n. 11484/2016, depositata il 9.3.2017: L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete.

Precisazioni sulla condotta

L'art. 648 c.p. prevede una struttura di reato a fattispecie plurima alternativa: la ricettazione può essere realizzata dalla condotta di chi (1) acquista, (2) riceve, (3) occulta o comunque si (4) intromette nel far acquistare, ricevere o occultare denaro o cose di provenienza illecita (ex multis, Cass., Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8714; Cass., Sez. II, 15 gennaio 2016, n. 7683).

Si tratterebbe di un reato a forma vincolata, anche se, di fatto, le definizioni delle singole condotte accolte dalla giurisprudenza sono così ampie da ricomprendere quasi ogni tipologia di azione.

La condotta di acquisto si perfeziona al momento dell'accordo tra cedente ed acquirente sulla cosa di provenienza illecita e sul prezzo?

I) SI (Cass., Sez. II, 28 febbraio 1972, n. 4791).

Poiché la norma penale non presenta peculiarità tali da far ritenere che la nozione di acquisto debba essere diversa da quella accolta nel settore civilistico, la giurisprudenza ritiene valida la definizione dettata dall'art. 1376 c.c.: si avrà acquisto della proprietà o del diritto per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (Cass., Sez. II, 6 luglio 1984, n. 10780; Cass., Sez. II, 15 aprile 2009, n. 17821; Cass., Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 46899).

II) NO Una risalente pronuncia ha escluso che la nozione di acquisto coincida con quella tecnico-giuridica di compravendita, considerando più corretta una accezione lata della stessa, comprensiva di ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente (Cass., Sez. II, 3 novembre 1970, n. 1341).

Quindi, a fronte di alcune pronunce che ritenevano sufficiente ai fini della perfezione del reato il solo accordo tra cedente ed acquirente (I) sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, altre pronunce richiedevano il trasferimento (II) del possesso del denaro o della cosa (nel primo senso: Cass., Sez. II, 28 febbraio 1972, n. 4791; Cass., Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 46899; nel secondo: Cass., Sez. I, 19 marzo 1979, n. 874; Cass., Sez. II, 7 luglio 1981, n. 931; Cass., Sez. II, 1 ottobre 1981, n. 969; Cass., Sez. II, 8 aprile 2008, n. 19644).

Come si è già anticipato, in realtà il contrasto era solo apparente e si fondava sulla mancata distinzione delle condotte ai fini della consumazione del reato. Così, Cass., Sez. II, 15 aprile 2009, n. 17821 e Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 14424 hanno chiarito che occorre distinguere la condotta di acquisto da quella di ricezione: la prima, in virtù del richiamo all'art. 1376 c.c., si perfeziona per effetto del solo consenso manifestato dalle parti: la traditio della res costituisce soltanto un momento che attiene all'adempimento del contratto già perfezionato. La seconda condotta - la ricezione - richiede invece il trasferimento del possesso. La correttezza di questa interpretazione è confermata dal testo dell'art. 648 c.p. il quale prevede le due condotte come ipotesi alternative di perfezione del reato.

La seconda condotta - la ricezione (2) - è comprensiva di qualsiasi conseguimento del possesso del denaro o della cosa di provenienza illecita. È sufficiente che la cosa sia stata riposta in un luogo di disponibilità immediata ed esclusiva dell'imputato (Cass., Sez. II, 18 marzo 2009, n. 26063). Vi è ricezione anche nell'ipotesi di impossessamento da parte di un soggetto di una cosa di origine furtiva abbandonata dal ladro (Cass., Sez. II, 15 aprile 2010, n. 18035). Infine, rientra nella nozione il conseguimento del possesso a mero titolo di compiacenza (Cass., Sez. II, 11 marzo 2011, n. 12763), mentre è esclusa la ricettazione in capo a chi riceve un'arma in consegna precaria, con obbligo di restituzione entro breve tempo, per mancanza del trasferimento del possesso della cosa (Cass., Sez. I, 21 settembre 1993, n. 9845).

Una nozione così ampia di ricezione riduce sensibilmente la configurabilità della terza condotta (3): i giudici di legittimità hanno ritenuto configurata la condotta di occultamento nell'ipotesi del possesso di

un'arma con la matricola abrasa (Cass., Sez. II, 28 maggio 2009, n. 33581, poi confermata in Cass., Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 39223).

La quarta ed ultima modalità di realizzazione del delitto di ricettazione consiste nella condotta di colui che comunque si intromette nel far acquistare (4), ricevere o occultare denaro o cose di provenienza illecita. L'avverbio "comunque" fa propendere la giurisprudenza per uno schema comportamentale a forma libera (Cass., Sez. II, 15 gennaio 2016, n. 7683).

Per perfezionare la condotta di intromissione è sufficiente che l'agente si adoperi in modo univoco per far acquistare, ricevere od occultare la merce; non è necessario che metta in rapporto diretto le parti e neppure che il denaro o le cose vengano effettivamente acquistate, ricevute od occultate (Cass., Sez. II, 11 marzo 2011, n. 12763). Da ultimo, non occorre che l'intromissione raggiunga il fine ulteriore che il soggetto agente si è proposto (Cass., Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8714).

Ricettazione e tentativo

Strettamente legata al tema dell'apparente contrasto illustrato all'inizio di questo paragrafo è la questione della configurabilità del tentativo. La giurisprudenza che considerava necessario l'ottenimento del possesso della cosa al fine della consumazione del reato riteneva che, qualora vi fosse stato un mero accordo non seguito dallo scambio, l'agente dovesse rispondere di tentata ricettazione (Cass., Sez. II, 8 aprile 2008, n. 19644). Il chiarimento della giurisprudenza successiva ha ristretto molto l'ambito di operatività della ricettazione nella forma tentata.

Accogliendo l'impostazione secondo cui, ai fini della consumazione del reato, nell'ipotesi dell'intromissione è sufficiente il compimento di un qualsiasi atto in tal senso, la configurabilità del tentativo rispetto a questa quarta condotta deve essere sostanzialmente esclusa.

In tema di concorso di persone nel reato di ricettazione, si è posta con frequenza la questione della configurabilità di una compartecipazione morale ad una ricettazione da altri precedentemente commessa.

Trattandosi di reato a natura istantanea, la giurisprudenza esclude che in questi casi vi sia concorso nel delitto previsto dall'art. 648 c.p. (Cass., Sez. II, 19 giugno 1990, n. 5439; Cass., Sez. II, 13 aprile 2011, n. 23395; Cass., Sez. II, 5 dicembre 2013, n. 51424; Cass., Sez. V, 24 settembre 2014, n. 42911).

L'art. 648 comma 2 c.p. La circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto

Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 648, comma 2, c.p. configura una circostanza attenuante ad effetto speciale e non una fattispecie autonoma di reato (ex multis, Cass., Sez. II, 16 ottobre 2014, n. 50642).

Il requisito specializzante necessario al fine dell'applicazione della considerevole riduzione di pena - reclusione fino a sei anni e multa fino a 516 euro nell'ipotesi della ricettazione attenuata ex art. 648, comma 2, c.p., mentre è prevista la reclusione da due ad otto anni e la multa da 516 a 10329 euro nell'ipotesi base - è quello della particolare tenuità del fatto (Cass., Sez. II, 8 marzo 2017, n. 11872).

Va da sé che l'attenuante del fatto di particolare tenuità deve essere inclusa nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. (Cass., Sez. II, 17 dicembre 2013, n. 1845).

La valutazione della particolare tenuità del fatto ha natura bifasica.

In primo luogo occorre accertare (fase A) la lieve consistenza economica del bene ricettato; qualora questa valutazione dia esito negativo risulterà superflua ogni ulteriore indagine, mentre nel caso di una valutazione che dia un esito di segno opposto si potrà procedere alla verifica della sussistenza (fase B) degli ulteriori elementi desumibili dall'art. 133 c.p. (Cass., Sez. I, 13 marzo 2012, n. 13600; Cass., Sez. II,

6 dicembre 2013, n. 51818; Cass., Sez. II, 13 marzo 2017, n. 13195; Cass., Sez. II, 23 marzo 2017, n. 18736). Il riconoscimento dell'ipotesi attenuata dovrà essere escluso quando, in sede di valutazione della particolare tenuità del fatto in virtù degli indici ex art. 133 c.p., emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo, sia sotto il profilo soggettivo.

Per la configurabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 2, c.p. “occorre che il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione e alla personalità dell'imputato, presenti [...] connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia” (Cass., Sez. II, 4 febbraio 2015, n. 24075).

Nel caso di ricettazione di assegni bancari generalmente l'applicabilità dell'ipotesi attenuata viene esclusa: si è pronunciata di recente in questo senso Cass., Sez. VII, 17 gennaio 2017, n. 12543 rispetto ad un assegno del valore pari a 1200 euro.

Per quanto riguarda gli assegni in bianco, l'art. 648, comma 2, c.p. è considerato sostanzialmente inapplicabile (Cass., Sez. II, 4 febbraio 2015, n. 24075) e lo stesso vale per le armi da sparo, anche se maltenute (Cass., Sez. I, 13 marzo 2012, n. 13600; Cass., Sez. II, 23 settembre 2015, n. 39890).

I rapporti tra l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p. e rapporti con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

I rapporti tra la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. e quella del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. sono stati parzialmente chiariti da Cass., SS.UU., 12 luglio 2007, n. 35535: l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la ricettazione c.d. attenuata solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. Laddove il danno patrimoniale sia stato preso in considerazione in tale giudizio, l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. risulterà assorbita in quella della ricettazione c.d. attenuata perché il medesimo elemento non può essere tenuto in considerazione due volte (Cass., Sez. II, 16 ottobre 2007, n. 43046; Cass., Sez. VII, 26 gennaio 2016, n. 19744).

Tuttavia, altra giurisprudenza (Cass., Sez. II, 15 novembre 2013, n. 50066), muovendo dal principio secondo cui il valore del bene è un elemento necessariamente concorrente ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma 2, c.p., ricostruisce i rapporti tra le due attenuanti distinguendo tre diverse ipotesi:

- a) qualora il danno patrimoniale superi la soglia della speciale tenuità, vanno escluse entrambe le attenuanti perché il fatto non può essere considerato di speciale tenuità;
- b) quando il danno patrimoniale ed il profilo soggettivo del fatto sono di speciale tenuità, va riconosciuta la sola attenuante ex art. 648, comma 2, c.p., che assorbe quella di cui all'art. 62, n. 4, c.p.;
- c) se il danno patrimoniale è di speciale tenuità, ma tale non è il fatto, anche solo con riferimento al profilo soggettivo, dev'essere concessa la sola attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.

Per quanto riguarda la valutazione del danno patrimoniale, la speciale tenuità dello stesso deve essere apprezzata in relazione al valore della cosa che forma oggetto del reato.

Secondo un orientamento più risalente, sviluppatosi in tema di ricettazione di moduli di assegno in bianco, “si deve tenere conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico”, (I) senza considerare elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva (Cass., SS.UU., 7 luglio 1984, n. 10446). Identico principio è stato lo stesso giorno espresso ed ulteriormente specificato da Cass., SS.UU., 7 luglio 1984, n. 10445 con riferimento all'ipotesi di ricettazione di moduli di carte di identità: non rileva “che con azioni successive ad opera dello stesso o di altri soggetti la cosa [di provenienza illecita] venga utilizzata per com-

mettere altre azioni delittuose integranti di per sé stesse uno o più reati [...]”. Così, nel caso di ricettazione di moduli di assegni in bianco, il riferimento per la valutazione della particolare tenuità del danno dovrebbe essere il valore dei moduli e non gli importi che risultino apposti sugli stessi in un momento successivo.

Questa interpretazione, che consente un’ampia applicazione dell’attenuante, dato che il valore economico intrinseco di un assegno non compilato o di un documento di identificazione è assai limitato, si scontra con un altro orientamento (II) in base al quale la sussistenza dell’attenuante della particolare tenuità del danno dovrebbe essere sempre esclusa nella ricettazione di assegni in bianco, in ragione della potenziale utilizzabilità dei titoli: questa conferirebbe loro un valore che trascende quello meramente cartaceo (Cass., Sez. II, 11 luglio 1991, n. 4988).

Per completezza occorre menzionare una terza, isolata, posizione interpretativa che considera il modulo di assegno in bianco come cosa priva di rilevanza economica. L’attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., quindi, non può trovare applicazione proprio perché difetterebbe la patrimonialità della cosa (Cass., Sez. II, 1 giugno 2006, n. 31169, ribadito in Cass., Sez. II, 4 febbraio 2015, n. 24075).

Il contrasto è stato risolto da Cass., SS.UU., 12 luglio 2007, n. 35535 che ha affermato il principio secondo cui, nel caso di ricettazione, la valutazione del danno patrimoniale cagionato, ai fini della concessione dell’attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., “non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla persona offesa dal reato quale conseguenza del fatto illecito”. Pertanto, secondo l’interpretazione attualmente consolidata, la particolare tenuità del danno determinato dalla ricettazione deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti.

Nelle ipotesi della ricettazione di assegni in bianco, di carte di credito e di documenti d’identificazione, il valore da considerare per la valutazione del danno è quello, non determinabile, derivante dalla loro potenziale utilizzabilità (Cass., Sez. II, 4 febbraio 2015, n. 24075; Cass., Sez. IV, 3 marzo 2015, n. 24648; Cass., Sez. II, 13 marzo 2017, n. 13195).

Nell’ipotesi della ricettazione per intromissione, il delitto si perfeziona nel momento in cui il soggetto pone in essere un qualsiasi atto di intromissione, senza che sia necessario che l’interessamento raggiunga lo scopo che l’agente si è proposto (Cass., Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8714).

(connesso alla tematica della natura istantanea del delitto di ricettazione è il gioco sull’ARRESTO IN FLAGRANZA)

Il concorso morale può precedere l’esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. Inoltre, è principio di diritto costante quello secondo cui la successiva ricezione della cosa può eventualmente dar luogo ad un’ulteriore ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità (Cass., Sez. II, 19 giugno 1990, n. 5439; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 7813; Cass., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 15681).

Infine, con riferimento all’istituto della continuazione, è orientamento consolidato quello in base al quale “i vari reati di ricettazione commessi dall’agente possono essere compresi in un unico disegno criminoso se sono stati programmati come un tutto unico, a nulla rilevando il momento di consumazione dei rispettivi reati presupposto”, poiché tale momento non incide sul collegamento funzionale tra le ricettazioni che realizzano lo scopo principale del generico programma di acquisire cose di provenienza delittuosa (Cass., Sez. II, 25 novembre 1992, n. 1674).

Rapporti con altre figure di reato

La prima questione da affrontare attiene ai rapporti tra le fattispecie di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Innanzitutto, per giurisprudenza costante, il delitto di ricettazione si distingue da quello di riciclaggio per quanto concerne l'elemento materiale: (A) nella fattispecie ex art. 648 bis c.p. si richiede l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, mentre in quella di ricettazione si sanziona il soggetto che si limita ad acquistare, ricevere, occultare o che si intromette in tali condotte, ma senza voler - per così dire - "ripulire" la cosa dalle possibili tracce della sua illecita provenienza (Cass., Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 5505; Cass., Sez. II, 18 dicembre 2015, n. 1924; Cass., Sez. II, 30 settembre 2015, n. 41740; Cass., Sez. II, 6 novembre 2015, n. 48316; Cass., Sez. II, 21 aprile 2016, n. 18965). Inoltre, i due delitti si differenziano anche sotto il profilo soggettivo (B): nel riciclaggio si richiede il dolo generico, mentre nella ricettazione, come si è già visto, è necessario il dolo specifico dello scopo di profitto (Cass., Sez. II, 21 novembre 2015, n. 10746; Cass., Sez. II, 6 novembre 2015, n. 48316; Cass., Sez. II, 27 aprile 2016, n. 29611). Pertanto, l'art. 648 bis c.p. è considerato norma speciale rispetto alla fattispecie di ricettazione (Cass., Sez. II, 18 dicembre 2015, n. 1924; Cass., Sez. II, 21 aprile 2016, n. 18965).

Nei confronti di colui il quale ponga in essere una condotta di intermediazione, sarà configurata la fattispecie ex art. 648 c.p. qualora si limiti a porre in contatto l'acquirente ed il venditore, mentre sarà realizzata la fattispecie di riciclaggio nell'ipotesi in cui intervenga materialmente nel trasferimento del bene, in quanto il materiale trasferimento di quest'ultimo dal venditore all'acquirente costituisce una condotta che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene stesso (Cass., Sez. II, 16 aprile 2010, n. 18607).

La fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in virtù della clausola di riserva con cui si apre la disposizione, ha portata residuale rispetto a quelle previste dagli artt. 648 e 648 bis c.p. (Cass., Sez. II, 11 novembre 2009, n. 4800; Cass., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076). La stessa si pone come norma di chiusura per non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti di ricettazione e riciclaggio (Cass., Sez. II, 17 giugno 2015, n. 37678; Cass., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076).

La giurisprudenza di legittimità ha individuato, come soluzione ermeneutica idonea a risolvere il problema del rapporto tra le tre fattispecie previste agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., quella che si fonda sulla distinzione tra unicità e pluralità di comportamenti e determinazioni volitive: "sono esclusi dalla punibilità ex art. 648 ter c.p. coloro che abbiano già commesso il delitto di ricettazione o di riciclaggio e che, successivamente, con determinazione autonoma [...] abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitto a loro addebitato; sono, invece, punibili [ex art. 648 ter c.p.] coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie" (Cass., Sez. II, 11 novembre 2009, n. 4800; Cass., Sez. II, 15 aprile 2016, n. 30429).

Passando ora ad analizzare i rapporti tra il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 c.p., occorre subito evidenziare la presenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

L'orientamento consolidato **(I)** ritiene che i due delitti possano concorrere, in virtù del fatto che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, nonché per la circostanza che non risulta una diversa volontà espressa od implicita del legislatore. Pertanto, tra le stesse non può configurarsi un rapporto di specialità (Cass., Sez. II, 4 maggio 2010, n. 22343; Cass., Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 43105; Cass., Sez. II, 22 ottobre 2015, n. 45711; Cass., Sez. II, 21 marzo 2017, n. 14767).

Vi è poi un orientamento minoritario **(II)** e più risalente che critica la configurabilità di un concorso tra le due fattispecie delittuose. Secondo Cass., Sez. V, 3 marzo 1998, n. 1315, le argomentazioni a sostegno della configurabilità del concorso si baserebbero essenzialmente sulla diversa oggettività giuridica dei due reati, diversità che tuttavia non sarebbe riscontrabile. Poiché il delitto previsto dall'art. 474 c.p. sarebbe plurioffensivo, essendo posto a tutela sia della fede pubblica sia del patrimonio, non può concorrere con la ricettazione, che è posta a salvaguardia del bene patrimonio che risulterebbe già protetto. Tra le due norme vi sarebbe, dunque, un rapporto di specialità.

Recentemente, Cass., Sez. II, 8 febbraio 2017, n. 11856, in un obiter dictum che sembra riproporre quest'ultimo orientamento, ha affermato che, rispetto ai delitti ex artt. 648 e 474 c.p., “si [è] in presenza di fattispecie di reato che presentano profili di - quantomeno parziale - omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, e di assoluta e completa omogeneità sul piano soggettivo [...]”.

Chiara, sul piano concettuale, è la distinzione tra la ricettazione ed il favoreggiamento reale. La differenza deve essere individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente: nella fattispecie ex art. 379 c.p. quest'ultimo opera nell'esclusivo interesse dell'autore del reato per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto; mentre in quella ex art. 648 c.p. agisce con il dolo specifico di trarre profitto per sé o per terzi (Cass., Sez. II, 10 aprile 2014, n. 30744).

Infine, vi sono tre fattispecie delittuose che hanno sollevato alcuni problemi in tema di ammissibilità di un loro concorso con l'art. 648 c.p. e rispetto alle quali la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso positivo.

1) ricettazione e detenzione di arma clandestina - Così, Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2013, n. 45903 ha riconosciuto come principio di diritto consolidato quello secondo cui si può avere concorso formale di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione, stante la diversità delle condotte e dei beni giuridici protetti.

2) ricettazione e frode informatica - Per le stesse ragioni, Cass., Sez. II, 1° dicembre 2016, n. 54715 ha affermato l'ammissibilità del concorso tra il reato di ricettazione e quello di frode informatica ex art. 640 ter c.p., nonché Cass., Sez. II, 26 novembre 2015, n. 48294 e Cass., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 15681 tra quello di

3) ricettazione e commercio di sostanze dopanti - Più dibattuta, ma conclusasi con lo stesso esito dei casi precedenti, è stata la questione dell'ammissibilità del concorso tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie e dai dispensari autorizzati, previsto dall'art. 9, comma 7, L. 14 dicembre 2000, n. 376, e quello oggetto di questo itinerario. Fondamentale, a tal proposito, rimane la sentenza Cass., SS.UU., 29 novembre 2005, n. 3087, che si è pronunciata nel senso dell'ammissibilità del concorso tra le due fattispecie di reato, principio di diritto confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass., Sez. II, 11 marzo 2010, n. 12744; Cass., Sez. II, 18 dicembre 2013, n. 5526

